

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO – COMUNE DI POSTA PROVINCIA DI RIETI SOCIETA’
COOPERATIVA
IN
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA SOCIETA’ COOPERATIVA
REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 2501-TER COD. CIV.

Gli organi amministrativi di Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona Società Cooperativa (la “**Banca Incorporante**”) e di Banca di Credito Cooperativo del Velino – Comune di Posta Provincia di Rieti Società Cooperativa (la “**Banca Incorporanda**”) e, insieme alla Incorporante, le “**Banche**”) hanno redatto, ai sensi dell’art. 2501-ter, cod. civ., il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”).

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l’operazione di fusione (la “**Fusione**”), che dovrà essere approvata dalle assemblee delle singole Banche.

A seguito del perfezionamento dell’operazione di Fusione, la denominazione dell’Incorporante sarà “**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’UMBRIA E DEL VELINO Società Cooperativa**”.

1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle banche partecipanti alla Fusione

Incorporante:

Denominazione: Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona Società Cooperativa
Sede Legale: Piazza della Pace n. 1 – Spello (PG)
Registro delle Imprese di Perugia n. 00228700548
Partita IVA: 02529020220

Incorporanda:

Denominazione: Banca di Credito Cooperativo del Velino – Comune di Posta Provincia di Rieti Società Cooperativa
Sede Legale: Via Bacugno n. 12/A – Posta (RI)
Registro delle Imprese di Rieti n. 00036100576
Partita IVA: 02529020220

2. Statuto della Banca Incorporante

Per effetto della Fusione, lo Statuto della Banca Incorporante sarà modificato ed integrato con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli:

Articolo 1 – Denominazione. Scopo mutualistico. La disposizione è stata modificata, riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione.

Articolo 4 – Sede e competenza territoriale. Viene prevista un'ulteriore sede distaccata nel Comune di Rieti, che si aggiunge a quella preesistente presso il Comune di Norcia.

Articolo 26 – Convocazione dell'assemblea. L'articolo viene modificato integrando l'elenco dei quotidiani su cui dovrà avvenire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 34 – Composizione del Consiglio di Amministrazione. L'articolo viene integrato al fine di recepire la composizione del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da esponenti suddivisi in base alle zone Umbria e Rieti.

Articolo 45 – Composizione del Collegio Sindacale. L'articolo viene integrato al fine di garantire la presenza tra i componenti dell'organo di almeno un sindaco effettivo e di un sindaco supplente iscritti negli albi professionali tenuti da enti o organismi istituiti nella provincia di Rieti.

Articolo 56 – Disposizioni transitorie. L'articolo viene adattato per conformarsi agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda, con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione nel mandato in corso alla data di efficacia della fusione ed in quello successivo (i.e. data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026).

Lo Statuto, così modificato ed integrato, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione e sarà vigente a partire dalla data di efficacia della stessa.

Il testo dello Statuto, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato n. 1.

3. Rapporto di cambio, eventuale conguaglio in denaro e modalità di assegnazione delle azioni della Banca Incorporante

Il rapporto di cambio, è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute dai soci delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti.

Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

In ragione di ciò, tenuto conto che il capitale sociale:

- della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16;
- della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16;

ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verrà assegnata un'azione del valore nominale di Euro 5,16 della Banca Incorporante.

4. Data a decorrere dalla quale le azioni partecipano agli utili

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le azioni della Banca Incorporante, che saranno emesse per essere assegnate in concambio ai soci della Banca Incorporanda, avranno quale data di godimento la data di efficacia della fusione e attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie della Banca Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

5. Data di efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Banche partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, ritengono che la Fusione avrà efficacia giuridica a partire dal 1° ottobre 2021.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dalla data di inizio dell'esercizio nel quale ha efficacia la fusione stessa.

Ne consegue che, per quanto concerne in particolare l'effetto a cui si riferisce l'art. 2501-ter, comma 1, n. 6), cod. civ., le operazioni effettuate dalle Banche saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

6. Eventuali trattamenti riservati a particolari categorie di soci ovvero ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote

Né la Banca Incorporante né la Banca Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni e quote, cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare.

Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

7. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Banche

La prospettata operazione di Fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.

8. Relazione dell'organo amministrativo

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle Banche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, cod. civ., verrà depositata in copia presso le sedi delle medesime Banche, ovvero pubblicata sul sito internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, a norma dell'art. 2501-septies, cod. civ.

Allegati:

1. Statuto Sociale

Spello, 22/03/2021
BCC di Spello e Bettona
F.to il Presidente
Ing. Massimo Meschini

Posta, 22/03/2021
BCC del Velino
F.to il Presidente
Dott. Pietro Mencattini